

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.14 del 24 gennaio 2011

Riunione del 13.1.2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi (Relatore)
Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 20/2010/11 - Appello della A.S.D. Sportland Filanto Casarano avverso la delibera del Giudice Unico Federale affissa in data 2.11.2010 omologazione gara B/2 Maschile Girone H – Filanto Casarano/Virtus Paglieta

Il Sodalizio New ASD Sportland Filanto Casarano ha proposto appello avverso il provvedimento in epigrafe con cui il Giudice Unico Federale ha omologato con il risultato di 1-3 la gara Filanto Casarano/Virtus Paglieta del 28/11/2010 (Campionato Serie B2/M) per non aver il sodalizio ospitante messo a disposizione un campo di riserva ove proseguire l'incontro, sospeso per impraticabilità del terreno di gioco.

Deduceva l'appellante di aver tentato di reperire altro campo senza però riuscirvi per le avverse condizioni climatiche nella provincia, che avevano interessato anche altre gare disputatesi nella stessa giornata.

All'udienza del 13 gennaio 2011 veniva sentito il legale dell'appellante ed il rappresentante del Virtus Paglieta, che si era costituita con propria memoria.

La decisione del Giudice Unico Federale appare in linea con la costante giurisprudenza che individua la responsabilità del sodalizio ospitante qualora quest'ultimo (ex art. 30 Reg. Gare) non metta a disposizione un campo di riserva in caso di impraticabilità del terreno di gioco.

Detto articolo (al punto 4) disciplina infatti il caso di specie, facendo riferimento, quanto al regime di responsabilità, all'art.14 nn.10 e 11 dello stesso regolamento. Sul punto la sanzione prevista dall' art. 14 (n.11 è proprio quella della perdita della gara.

Inoltre va tenuto in considerazione che il rapporto arbitrale nella ricostruzione dei fatti, pur attestando il tentativo dell'appellante di reperire altro campo di gioco, risulta chiaro nel fatto che il Casarano non ha messo a disposizione dell'arbitro altro campo per accertare la praticabilità dello stesso e, dunque, la possibilità o meno di proseguirvi l'incontro.

Per quanto sopra esposto

la CAF

- respinge l'appello confermando il provvedimento del Giudice Unico Federale;
- dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 24.01.2011